

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

Osman Abubakar è un giovane ghanese, nato il 12 luglio 1968, giunto nel Centro di accoglienza di Bari i primi giorni di giugno 2003, dove ha fatto richiesta di asilo politico che, pur presentando evidenti segni di torture, gli è stata rigettata in data 31 luglio 2003 ricevendo contemporaneamente anche il decreto di espulsione;

dal 27 al 31 luglio scorso Osman Abubakar è stato ricoverato presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari;

l'aspetto più grave della vicenda è il fatto che l'ambasciata del Ghana ha provveduto al riconoscimento di Osman consegnando alla Questura di Bari «Certificato d'identità» ed accettando il rimpatrio dello stesso, che potrebbe avvenire in qualsiasi momento;

tuttavia nel procedimento in questione si segnala una grave anomalia in quanto l'Ambasciata del Ghana ha emesso il riconoscimento di Osman in quanto cittadino ghanese il 25 luglio 2003, cioè prima che gli venisse notificato il diniego, avvenuto il 31 luglio 2003. Questo significa che è stato palesemente violato nei suoi confronti il diritto alla tutela, in quanto richiedente asilo politico. Nello stesso tempo non è stato fatto o richiesto un esame medico per la ricognizione di eventuali torture subite, che avrebbe reso certamente diverso l'esito della Commissione;

le summenzionate torture sono comprovate dal referto della Usl di Lecce del

3 agosto 2003 sulle condizioni di Osman Abubakar, che riscontra «ferite da taglio sull'emitorace dorsale sinistro 1/3 radio; esiti di ferita LC nel 1/3 superiore emitorace sx; esiti di ferita LC in sede frontale-fossetta nasale...» —:

di quali informazioni disponga in ordine alla richiesta di asilo di cui si è detto in premessa e in particolare quanto è durata l'intervista del richiedente, quali sono stati i quesiti posti e quali le ragioni del diniego della richiesta stessa. (4-07313)

RISPOSTA. — *Va premesso, innanzitutto, che la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, esamina le domande di riconoscimento in base all'articolo 1/A della Convenzione di Ginevra del 1951, che definisce rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del suo paese.*

Nell'esaminare le richieste la commissione valuta, caso per caso, la storia personale attraverso un'accurata intervista che, alla luce della realtà politica del paese di origine del richiedente, è, per l'appunto volta a verificare l'esistenza di un concreto pericolo di persecuzione, elemento essenziale ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla stessa Convenzione di Ginevra del 1951.

Va ricordato, peraltro, che le decisioni della commissione sono assunte collegialmente dai componenti e tengono conto del

parere del rappresentante dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati che partecipa alle sedute con funzioni, per ora, ancora consultive e, tra poco, secondo quanto previsto dalla legge n. 189 del 2002 e del relativo regolamento attuativo — in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale — con funzioni assolutamente identiche a quelle degli altri componenti.

Detto questo, la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato ha proceduto all'audizione del cittadino ghanese Abubakar Osman nella seduta straordinaria tenutasi a Bari in data 3 luglio 2003.

L'audizione del signor Abubakar, svolta nel pieno rispetto delle regole del giusto procedimento amministrativo e dei diritti dell'immigrato, è durata il tempo necessario per consentire all'interessato di esporre diffusamente le proprie vicende e alla commissione di valutare la complessiva situazione dello straniero.

Nel corso del colloquio l'interessato è stato assistito da un interprete professionale il quale si esprimeva correttamente nella lingua ufficiale del Ghana che lo straniero ha espressamente dichiarato di conoscere e di comprendere perfettamente.

Durante il colloquio lo straniero dichiarava di aver lasciato il suo Paese nel marzo 2003 e, dopo aver soggiornato in Libia per circa un anno, di essere giunto in Italia nel giugno scorso, producendo, al suo arrivo, istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Riferiva, altresì, di essere fuggito dal Ghana a causa di una guerra tribale che aveva coinvolto la sua famiglia, causando la morte dei suoi congiunti, e spinto dal timore di subire, a sua volta, violenze dalla tribù avversa.

A giudizio della commissione centrale, i fatti riferiti dallo straniero non sono apparsi riconducibili ai presupposti della Convenzione di Ginevra del 1951, così come interpretati da costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, che richiedono che l'aspirante rifugiato abbia subito, o abbia un fondato timore di subire, una ingiusta persecuzione diretta e personale ad opera delle autorità del suo Paese.

Conseguentemente, la commissione decideva di non riconoscere al signor Abubakar — dallo stesso organo sempre considerato cittadino ghanese — lo status di rifugiato, escludendosi, pertanto, che le motivazioni addotte possano o potessero essere in alcun modo influenzate dal riconoscimento dello straniero, avvenuto successivamente da parte dell'ambasciata del Ghana.

In ordine, infine, alla asserita mancata sottoposizione dello straniero a visita medica che appurasse eventuali esiti di torture, si soggiunge che detta visita non è stata presa in considerazione dalla commissione, in quanto l'interessato, durante il colloquio, non ha dichiarato di aver subito torture.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

Muzinga Blaise nato nella città di Kinshasa (Congo) l'11 novembre 1974 è giunto a Siracusa il 22 giugno 2003 e il giorno successivo è stato trasferito nel centro di Bari Palese;

in data 3 luglio 2003 è stato ascoltato dalla Commissione Centrale per lo status di Rifugiato che provvedeva a notificargli in data 16 agosto 2003 il provvedimento di diniego della richiesta di asilo politico;

il signor Blaise svolgeva l'attività di falegname nella città di Kinshasa. Il padre era sostenitore dell'ex presidente del Congo, Mobutu segretario del partito « Movement Populaire de la Revolution ». Il giorno 17 maggio 1997 c'è stato un colpo di Stato a favore di Kabila, segretario del partito C.P.P, tutti i partiti di opposizione sono stati messi fuori legge. Il partito di Mobutu ha però clandestinamente tentato di ricostituirsi ed il signor Blaise ha svolto attività di propaganda a favore di detto partito distribuendo manifesti per incitare la popolazione a sollevarsi contro il governo di Kabila. Il sindaco di Kinshasa, Nzuzi Wambombo, era colui che finanziava le attività di propaganda per il

Governo Mobutu, e fu quindi arrestato dai militari di Kabila;

nel 2001 organizzavano preparato una cerimonia per commemorare la morte di Mobutu avvenuta in Marocco nel 1999, ma è stata interrotta dai militari di Kabila e nell'occasione molti presenti furono arrestati, mentre il signor Blaise riusciva a scappare. Il 20 settembre 2001 alle ore 10 sono entrati nella sua abitazione i militari del nuovo presidente Joseph, figlio di Laurent Kabila e hanno picchiato con violenza il padre, la madre e lo stesso Blaise, procurandogli un taglio con un coltello sulla nuca e gli hanno fratturato un braccio;

hanno poi fucilato nella stessa occasione il padre, mentre il signor Blaise è stato condotto nella prigione di Makalà;

all'interno della prigione vi era un prete di religione cristiana, un amico di famiglia, che gli confermava l'avvenuta morte del padre. All'interno della prigione è restato circa 9 mesi;

con l'aiuto del prete è riuscito a fuggire dalla prigione e lo stesso religioso lo ha condotto sino al fiume Flueve de Congo nel giugno del 2002. Con una barca ha raggiunto Brazzaville dove ha soggiornato circa due mesi. In agosto il prete suo amico lo avvertiva che i militari lo ricercavano e gli consigliava di fuggire, si è quindi diretto a Benin dove è stato per circa 4 mesi. Qui, grazie all'aiuto di alcune persone, lui ed un suo amico di partito incontrato a Benin hanno acquistato un biglietto per il Niger. Dal Niger si è diretto in Libia e da qui con una nave hanno raggiunto l'Italia. È stato ascoltato dalla Commissione per circa 30 minuti con l'ausilio di un interprete italiano che non parlava correntemente il francese;

Benoit Mukenga, segretario generale del « Mouvement de resistance du peuple congolais », movimento insieme ad altri congolesi presenti nel campo di Bari Palese ha ricevuto lo status di Rifugiato Politico che invece, inspiegabilmente, è stato negato al richiedente in questione;

data la storia del richiedente asilo, lo stesso rimpatriato corre il serio rischio di essere giustiziato dall'attuale regime —:

di quali informazioni disponga in ordine alla richiesta di asilo di cui si è detto in premessa e in particolare quanto è durata l'intervista del richiedente, quali sono stati i quesiti posti e quali le ragioni del diniego della richiesta stessa. (4-07314)

RISPOSTA. — Va premesso, innanzitutto, che la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, esamina le domande di riconoscimento in base all'articolo 1/A della Convenzione di Ginevra del 1951, che definisce rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del suo paese.

Nell'esaminare le richieste la commissione valuta, caso per caso, la storia personale attraverso un'accurata intervista che, alla luce della realtà politica del paese di origine del richiedente, è, per l'appunto, volta a verificare l'esistenza di un concreto pericolo di persecuzione, elemento essenziale ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla stessa Convenzione di Ginevra del 1951.

Va ricordato, peraltro, che le decisioni della commissione sono assunte collegialmente dai componenti e tengono conto del parere del rappresentante dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati che partecipa alle sedute con funzioni, per ora, ancora consultive e, tra poco, secondo quanto previsto dalla legge n. 189 del 2002 e del relativo regolamento attuativo — in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale — con funzioni assolutamente identiche a quelle degli altri componenti.

Detto questo, la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato ha proceduto all'audizione del cittadino congolese Muzinga Blaise netta seduta straordinaria tenutasi a Bari in data 3 luglio 2003.

L'audizione del signor Muzinga, svoltasi nel pieno rispetto delle regole del giusto procedimento amministrativo e dei diritti dell'immigrato, è durata il tempo necessario per consentire all'interessato di esporre diffusamente le proprie vicende e alla commissione di valutare la complessiva situazione dello straniero.

Nel corso del colloquio l'interessato è stato assistito da un interprete professionale il quale si esprimeva correttamente nella lingua ufficiale del Congo che lo straniero ha espressamente dichiarato di conoscere e di comprendere perfettamente.

Nell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, lo straniero aveva sostenuto di essere stato costretto a fuggire dal suo Paese perché spiato dalla polizia nel settembre del 2001, mentre effettuava, su incarico del padre, leader politico locale, attività di propaganda in favore del presidente del « Mouvement Populaire de la Revolution (MPR) », arrestato in quel periodo.

Dichiarava, inoltre, di essere iscritto a quel partito dal 1999, all'età di diciassette anni, occupandosi di volantaggio e che, dopo tali avvenimenti, la polizia aveva fatto irruzione nella sua casa e, trovata documentazione di carattere politico, aveva percosso e arrestato il padre e lui stesso.

Dopo nove mesi di fermo, sempre secondo quanto dichiarato nell'istanza, il signor Muzinga riusciva a fuggire con l'aiuto di alcuni poliziotti nel giugno 2002 e, dopo aver appreso del decesso del padre, si allontanava verso la Repubblica del Congo, fermandosi a Brazzaville.

Nel corso del colloquio tenutosi dinanzi alla commissione, alla richiesta di ulteriori informazioni sul partito politico di appartenenza, il signor Muzinga dichiarava che il partito era riconosciuto dallo Stato e che aveva rappresentanti in Parlamento, pur ammettendo di non conoscerne il numero, senza riuscire a fornire nessun'altra notizia sulle attività svolte dallo stesso.

Va sottolineato che nell'esposizione dei fatti dinanzi alla commissione l'interessato si è spesso contraddetto rispetto alle iniziali dichiarazioni rilasciate alla autorità di pubblica sicurezza e ha mutato frequentemente

la versione degli eventi accaduti, ciò inducendo la commissione a non ritenere attendibili i fatti riferiti.

Conseguentemente, gli stessi fatti non sono apparsi riconducibili ai presupposti della Convenzione di Ginevra del 1951, così come interpretati da costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, che richiedono all'aspirante rifugiato l'aver subito, o un fondato timore di subire, una ingiusta persecuzione diretta e personale ad opera delle autorità del suo Paese.

Pertanto la commissione decideva di non riconoscere al cittadino congolese lo status di rifugiato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

BULGARELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il 2 agosto 1998 cominciava una delle guerre più tragiche che mai abbia investito il continente africano, una guerra che, colpevolmente ignorata dal nord del mondo, alimentata dal commercio delle armi e dall'opportunità di saccheggio delle risorse naturali congolese (il Congo è uno dei paesi più ricchi del continente: diamanti, oro e coltan, la lega utilizzata nella tecnologia delle comunicazioni, hanno attirato gli interessi di numerose multinazionali...), ha provocato tre milioni e mezzo di morti seminando odio e distruzione in tutto il paese. Contestualmente i conflitti etnici interni sono esplosi, alimentati da Uganda e Rwanda e spietati signori della guerra hanno dilaniato il paese. Oggi, a cinque anni di distanza, la costruzione della pace è nelle mani di coloro che sono stati responsabili dei massacri di tanti civili e molti, troppi, sono i testimoni scomodi, gli individui che mal possono adattarsi al corso del nuovo regime e quindi naturalmente molti sono coloro che cercano rifugio politico;

Ngoma Mangoyo nato nella città di Boma provincia di Baszair (Congo) l'11 novembre 1974 è giunto sulle coste sici-

liane, a Pachino, il 22 giugno 2003. Il giorno successivo è stato trasferito nel « centro d'accoglienza » di Bari Palese;

il signor Mangoyo che a 14 anni ha iniziato a lavorare in una bottega tessile, ha lasciato due figli nella capitale del Congo, Kinshasa, mentre la moglie è morta di infarto, probabilmente a causa del forte stress procurato dai continui combattimenti;

ciò che rende la situazione dei Mangoyo particolare è che il padre svolgeva l'attività di autista per il Governo di Mobutu e quando, nel luglio del 1997, entrarono nella capitale del Congo i ribelli guidati da Kabila, il padre seguì Mobutu nella città di Baduliti. Dopo tre giorni 4 militari di Kabila entrarono nell'abitazione del figlio. Mangoyo, rimasto nella capitale insieme alla moglie, ai 2 figli ed alla madre. I militari chiesero notizie sulle sorti del padre, poi iniziavano a picchiare tutti i presenti. Le torture sono andate avanti per circa 4 ore. La madre è stata presa a calci ed è morta durante il ricovero in ospedale. Al signor Mangoyo sono state procurate grosse ferite con un coltello e ancora oggi ha grossi problemi di deambulazione e delle protesi alle gambe, a causa delle ferite e delle percosse perse conoscenza e si risvegliò in ospedale dopo tre giorni. Uscito dall'ospedale affidò i due figli ad un suo amico mentre lui si diresse a Baduliti con la moglie. Nella città di Baduliti ha vissuto senza grossi problemi per circa due anni, ma nel mese di luglio del 1999 sono iniziati nuovi combattimenti anche a Baduliti tra le forze di Mobutu e le milizie di Bemba. Entrati in città i militari di Bemba hanno iniziato a fare una strage ed hanno ammazzato anche il padre del signor Mangoyo. Hanno reclutato ed armato, poi, tutti gli uomini presenti in città, anche ragazzi di 13-14 anni. Il signor Mangoyo è stato costretto a lavorare per i nuovi occupanti ed era stato incaricato di seppellire i cadaveri delle persone uccise. Nel 2002 ha deciso di fuggire, agevolato dal fatto che i militari di Bemba non avevano interesse a trattenere una persona con grossi problemi fisici. Dal

Congo ha raggiunto il Centro Africa quindi si è diretto in Ciad e poi in Libia;

il referto della USL di Lecce datato 18 agosto 2003 certifica che lo stesso è affetto da « patologia dei legamenti dell'articolazione ginocchi » che determina sin dalla nascita gravi problemi della deambulazione pur essendo portatore di ausilio ortopedico. Nella dichiarazione si legge inoltre: « tale situazione determina una grave limitazione delle proprie abitudini quotidiane, pertanto è incompatibile la presenza del paziente presso questo centro »;

la dichiarazione del Centro di permanenza temporanea e assistenza San Foca di Melendugno firmata da Don Cesare Lodeserto è datata 19 agosto 2003 che conferma il referto USL e di cui si riporta qui di seguito il breve testo afferma: « Si informa che in data odierna il medico del Centro, dopo attente valutazioni e consultazioni, anche con il Presidio Ospedaliero v. Fazio, ha indicato l'incompatibilità del soggetto con questa struttura di accoglienza, in quanto portatore di handicap e portatore di ausilio ortopedico, tale da rendere quasi impossibili le normali attività quotidiane. La richiesta deriva da una reale e visibile constatazione della sofferenza dell'immigrato, verso la quale si vuole porre una necessaria attenzione. Si allega il referto medico redatto sanitario del Centro »;

in data 3 luglio 2003 il richiedente è stato ascoltato dalla Commissione centrale per lo *status* di rifugiato che provvedeva a notificargli, lo stesso giorno, il provvedimento di diniego della richiesta di asilo politico;

data la storia del richiedente asilo è lecito temere per le possibili conseguenze del rimpatrio;

il Provvedimento di diniego datato 3 luglio 2003 riporta fra l'altro come motivazioni del rigetto « rilevato che le contraddizioni e i mutamenti di versione, riscontrati durante l'intervista personale, comportano perplessità in ordine alla ve-

ridicità e alla credibilità di quanto asserito e alla fondatezza della richiesta; decide di non riconoscere lo *status* di rifugiato »;

la notifica del diniego è avvenuta in data 6 agosto 2003. Il Prefetto della Provincia di Lecce ha emanato in data 7 agosto 2003 il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, notificatogli nella medesima giornata;

negli stessi giorni Benoit Mukenga, Segretario Generale del *Mouvement de resistance du peuple congolais*, insieme ad altri congolesi presenti nel campo di Bari, ha ricevuto lo *status* di rifugiato politico negato a Ngoma Mangoyo —:

di quali informazioni disponga in ordine alla richiesta di asilo di cui si è detto in premessa e in particolare quanto è durata l'intervista del richiedente, quali sono stati i quesiti posti e quali le ragioni del diniego della richiesta stessa. (4-07316)

RISPOSTA. — *Va premesso, innanzitutto, che la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, esamina le domande di riconoscimento in base all'articolo 1/A della Convenzione di Ginevra del 1951, che definisce rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del suo paese.*

Nell'esaminare le richieste la commissione valuta, caso per caso, la storia personale attraverso un'accurata intervista che, alla luce della realtà politica del paese di origine del richiedente, è, per l'appunto, volta a verificare l'esistenza di un concreto pericolo di persecuzione, elemento essenziale ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla stessa Convenzione di Ginevra del 1951.

Va ricordato, peraltro, che le decisioni della commissione sono assunte collegialmente dai componenti e tengono conto del parere del rappresentante dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati che

partecipa alle sedute con funzioni, per ora, ancora consultive e, tra poco, secondo quanto previsto dalla legge n. 189 del 2002 e del relativo regolamento attuativo — in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale — con funzioni assolutamente identiche a quelle degli altri componenti.

Detto questo, la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato ha proceduto all'audizione del cittadino congolese Ngoma Mongoyo nella seduta straordinaria tenutasi a Bari in data 3 luglio 2003.

L'audizione del signor Mongoyo, svoltasi nel pieno rispetto delle regole del giusto procedimento amministrativo e dei diritti dell'immigrato, è durata il tempo necessario per consentire all'interessato di esporre diffusamente le proprie vicende e alla commissione di valutare la complessiva situazione dello straniero.

Nel corso del colloquio l'interessato è stato assistito da un interprete professionale il quale si esprimeva correttamente nella lingua ufficiale del Congo che lo straniero ha espressamente dichiarato di conoscere e di comprendere perfettamente.

Il signor Mongoyo, che nell'istanza per l'ottenimento dello status di rifugiato non aveva indicato alcuna motivazione per la fuga dal suo Paese, limitandosi semplicemente a chiedere i benefici di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951, nel colloquio tenutosi presso la citata commissione, precisava di aver lasciato il Congo in ragione della guerra e delle minacce ricevute, dal 1997, a causa del padre, ex autista del precedente Governo.

Alla richiesta di specificare la natura di dette minacce, il signor Mongoyo dichiarava che il padre era stato ricercato subito dopo l'avvento al potere di Cabila e che lo stesso era morto nel 2001 durante uno scontro tra ribelli e esercito governativo.

Alla richiesta di ulteriori precisazioni, lo stesso dichiarava di non ricordare in che mese fosse successo il fatto, aggiungendo che anche la moglie aveva perso la vita in occasione di quegli scontri.

Riferiva, altresì, di essere stato successivamente fermato dai ribelli per circa quindici giorni e che non era rientrato a

Kinshasa in quanto anche in quella città non si riteneva sicuro, sentendosi genericamente minacciato.

Dichiarava, inoltre, di aver fatto parte del Movimento di Resistenza del Popolo Congolese (MRPC), senza essere in grado, tuttavia, di fornire notizie sul movimento, sulla consistenza dei suoi iscritti e sul ruolo da lui ricoperto nello stesso.

Durante il colloquio con la commissione, non faceva, peraltro, alcun riferimento all'aggressione subita nel 1997 dai militari di Kabila, a causa del precedente lavoro svolto dal padre, cui fa cenno l'interrogante.

Pertanto, la commissione non poteva effettuare alcuna connessione tra le vicende riferite e la patologia da cui è affetto l'interessato la cui origine, come riscontrato dal referto medico citato anche dall'interrogante è da ricondurre al momento della nascita.

A giudizio della commissione centrale, i fatti riferiti dallo straniero non sono apparsi riconducibili ai presupposti della Convenzione di Ginevra del 1951, così come interpretati da costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, che richiedono che l'aspirante rifugiato abbia subito, o abbia un fondato timore di subire, una ingiusta persecuzione diretta e personale ad opera delle autorità del suo Paese.

Conseguentemente, la commissione decideva di non riconoscere al signor Momoyo lo status di rifugiato.

Si soggiunge, infine, che dopo la sua fuga dal Congo l'interessato ha soggiornato a lungo (circa tredici mesi) in Paesi aderenti alla menzionata Convenzione di Ginevra (Repubblica del Centro Africa, Ciad), presso i quali, se veramente in pericolo, avrebbe potuto chiedere immediata tutela.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

BULGARELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

Kamba Alphonse nato a Kinshasa (Repubblica del Congo) il 25 febbraio 1978 è giunto sulle coste siciliane, a Pachino, il

22 giugno 2003 e il giorno successivo è stato trasferito nel centro di Bari Palese;

in data 3 luglio 2003 è stato ascoltato dalla Commissione Centrale per lo status di Rifugiato che provvedeva a notificargli, lo stesso giorno, il provvedimento di diniego della richiesta di asilo politico;

sino all'agosto 1998 ha vissuto nella capitale Kinshasa dove lavorava in un allevamento di polli; dove guadagnava 130 \$ al mese. Egli era sostenitore di Mukenga Bayingela Benoit, segretario generale del partito M. R. P. C. (Movimento della resistenza della popolazione congolese), in esilio in Mali. Aveva due amici di nazionalità Ruandese, ma poiché a Kinshasa, nel 1998 i cittadini del Ruanda erano perseguitati li nascondeva presso la propria abitazione. Alcuni suoi riferirono alle autorità del Congo che in casa del signor Kamba vi erano nascosti due ruandesi. Prima che arrivassero i militari le due persone del Ruanda erano fuggite ed i militari arrestarono il fratello Fulè e lo condussero nella prigione di Makala. Dopo tale episodio Kamba fuggiva, nell'agosto del 1998, nel quartiere di Kingasani vicino l'aeroporto di Kinshasa;

a Kingasani ha vissuto sino al 2001 dove svolgeva attività di propaganda contro il nuovo governatore, il figlio di Laurent Desirè Kabila, Josephf, ed a favore del partito M.R.P.C. per tale motivo era ricercato dai militari. Un suo fratello militare gli ha intimato di fuggire perché altrimenti lo avrebbero presto arrestato. Si è quindi diretto il 30 agosto 2002 Brazzaville e vi è rimasto 7 mesi. Il 28 marzo 2003 il rappresentante regionale del partito M.R.P.C. (Movimento della resistenza della popolazione congolese) Brazzaville ritornava a Kinshasa e veniva assassinato. Il signor Kamba si dirigeva con una nave attraverso il fiume nel Centr'Africa dopo un viaggio di tre giorni, da qui è andato in Ciad il 28 aprile, il 6 maggio in Libia e poi in Italia;

Benoit Mukenga, Segretario Generale del M.R.P.C. (Mouvement de Resistance du Peuple Congolais), movimento insieme ad

altri congolesi presenti nel campo di Bari Palese ha ricevuto lo *status* di Rifugiato Politico che invece, inspiegabilmente, è stato negato al richiedente in questione; lo stesso Benoit Mukenga ha del resto rilasciato una dichiarazione scritta in cui attesta che « ... Justin Tshibaka e gli altri membri del Movimento fra cui Roger Samba (Segretario del M.R.P.C della provincia di Kinshasa) e Alphonse Kamba (attivista del M.R.P.C. di Kinshasa), sono stati minacciati come si evince dal rapporto che ho ricevuto nel mese di agosto 2002 a Bamako per aver diffuso dei messaggi ostili al Governo di Kinshasa, ... »;

data la storia del richiedente asilo, lo stesso se rimpatriato corre il serio rischio di essere giustiziato dall'attuale regime;

il provvedimento di diniego datato 2 luglio 2003 riporta fra come motivazioni del rigetto « atteso che riferisce di una incriminazione per atti contro il capo del governo per la quale avrebbe dovuto affrontare un processo; rilevato che quanto dichiarato durante l'intervista personale appare poco credibile comportando perplessità in ordine alla veridicità di quanto asserito per quanto attiene alla fondatezza della richiesta; decide di non riconoscere lo *status* di rifugiato »;

il Prefetto della Provincia di Lecce ha emanato in data 7 agosto 2003 il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, notificatogli nella medesima giornata —:

di quali informazioni disponga in ordine alla richiesta di asilo di cui si è detto in premessa e in particolare quanto è durata l'intervista del richiedente, quali sono stati i quesiti posti e quali le ragioni del diniego della richiesta stessa;

attraverso quali forme è possibile che il caso del richiedente di cui si è detto in premessa possa essere nuovamente esaminato dalla Commissione, anche alla luce delle dichiarazioni rese da Mukenga. (4-07319)

RISPOSTA. — *Va premesso, innanzitutto, che la commissione centrale per il ricono-*

scimento dello status di rifugiato, esamina le domande di riconoscimento in base all'articolo 1/A della convenzione di Ginevra del 1951, che definisce rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del suo paese.

Nell'esaminare le richieste, la commissione valuta, caso per caso, la storia personale attraverso un'accurata intervista, che, alla luce della realtà politica del paese di origine del richiedente, è, per l'appunto, volta a verificare l'esistenza di un concreto pericolo di persecuzione, elemento essenziale ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla stessa Convenzione di Ginevra del 1951.

Va ricordato, peraltro, che le decisioni della commissione sono assunte collegialmente dai componenti e tengono conto del parere del rappresentante dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati che partecipa alle sedute con funzioni, per ora, ancora consultive e, tra poco, secondo le disposizioni in materia di asilo introdotte dalla legge n. 189 del 2002 e dal relativo regolamento attuativo, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con funzioni assolutamente identiche a quelle degli altri componenti.

Detto questo, la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato ha proceduto all'audizione del cittadino congolese Alphonse Kamba nella seduta straordinaria tenutasi a Bari in data 3 luglio 2003.

L'audizione del congolese, svoltasi nel pieno rispetto delle regole del giusto procedimento amministrativo e dei diritti dell'immigrato, è durata il tempo necessario per consentire all'interessato di esporre diffusamente le proprie vicende ed alla commissione di valutare la complessiva situazione dello straniero.

Nel corso del colloquio l'interessato è stato assistito da un interprete professionale che si esprimeva correttamente nella lingua ufficiale del suo Paese di origine e che lo

straniero ha espressamente dichiarato di conoscere e di comprendere perfettamente.

Durante il colloquio lo straniero dichiarava di aver lasciato il suo Paese per paura di essere arrestato dalle autorità a causa della sua militanza, iniziata nell'aprile 2002, nel Movimento di Resistenza del Popolo Congolese (MRPC).

Riferiva altresì alla Commissione che nel 1998 aveva avuto problemi con i militari a causa dell'ospitalità data a due ribelli hutu e che, pertanto si era spostato in altro domicilio. Aggiungeva di essere stato processato nel 1999 e che, a conclusione del procedimento, era stato assolto.

Alle domande formulate dalla commissione in ordine all'attività del movimento politico cui aveva aderito, al ruolo ricoperto e alla consistenza degli iscritti, non riusciva a rispondere in maniera concreta.

In merito all'approfondimento della Commissione sulla effettiva possibilità di comportamenti persecutori nei suoi confronti da parte delle autorità che lo avevano già assolto in seguito a un processo, rispondeva che il suo timore riguardava l'eventualità di essere arrestato per l'appartenenza al MRPC, anche se non era in grado di chiarire i compiti che in esso aveva svolto.

Va altresì sottolineato che i fatti riferiti dallo straniero non sono apparsi riconducibili ai presupposti della Convenzione di Ginevra del 1951, così come interpretati da costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, che richiedono all'aspirante rifugiato l'aver subito, o un fondato timore di subire, una ingiusta persecuzione diretta e personale ad opera delle autorità del suo Paese.

Pertanto la commissione decideva di non riconoscere al cittadino congolese lo status di rifugiato.

Per quanto concerne la possibilità di riesame del caso in questione, va evidenziato che tale ipotesi, prevista dalla citata legge n. 189 e dal relativo regolamento attuativo, come già detto in corso di pubblicazione, diventerà operativa dopo tale adempimento.

Con le nuove norme, è prevista la possibilità di un riesame delle decisioni da

parte dell'organo amministrativo di secondo grado garantendo, nelle more, la presenza sul territorio del richiedente asilo.

Questo sistema di tutela viene, inoltre, integrato dalle nuove disposizioni che prevedono il caso di presentazione del ricorso all'autorità giudiziaria e dalla valutazione del prefetto delle situazioni che consigliano la permanenza in Italia nel periodo di tempo necessario per la decisione del ricorso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

CAPITELLI, SASSO e GRIGNAFFINI.
— Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 135 del 9 agosto 2001 al comma 3 prevede, riguardo alle assunzioni del personale Ata effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'ordinanza ministeriale n. 153 del 2000, che « se il relativo contratto viene stipulato dopo il 31 agosto 2001, le medesime avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2001 ed effetti economici dal 1° settembre 2002, data di effettiva assunzione in servizio »;

il decreto legge n. 255 del 2001 nella sua originaria versione non riguardava in alcun modo il personale Ata;

con le modifiche apportate alla Camera è stato introdotto l'articolo 4-bis che prevede la procedura della nomina a tempo indeterminato con contenuto solo giuridico per le nomine effettuate dopo il 31 luglio a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002;

la previsione delle nomine esclusivamente giuridiche dopo il 31 agosto 2001 di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 255 riguarda solo ed esclusivamente il personale docente;

le modifiche apportate alla Camera all'articolo 1, con l'introduzione del comma

4-bis, come risulta dal dibattito in Settima Commissione, non hanno mai riguardato gli Ata ma solo il personale docente delle graduatorie permanenti e poi quello docente dei concorsi ordinari;

in ogni caso per ritardi dipendenti dall'amministrazione scolastica relativamente alle operazioni di mobilità precedenti le nomine a tempo indeterminato, in nessuna provincia è stato possibile iniziare le nomine a tempo indeterminato prima del 31 agosto 2001 —:

se intenda prendere iniziative nel senso espresso dalle organizzazioni sindacali affinché gli oltre 5000 dipendenti Ata dell'amministrazione scolastica che riceveranno la nomina a tempo indeterminato, prevista dal contingente 2001-2002, possano raggiungere la sede di servizio ed essere regolarmente retribuiti dal 1° di settembre 2001 così come prevede la legge, senza essere costretti a ricorrere al giudice del Lavoro. (4-00713)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto parlamentare cui si risponde, l'interrogante lamenta che ai contratti a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario stipulati dopo il 31 agosto 2001 e riferiti all'anno scolastico 2001/2002, è stata data decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina ed effetti economici dalla data di assunzione in servizio diversamente da quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale n. 135 del 9 agosto 2001.*

Al riguardo si fa presente che la legge 20 agosto 2002, n. 333 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 255 del 23 marzo 2001 recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, all'articolo 4-bis primo periodo testualmente recita: « Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) ». L'articolo 4 primo periodo della medesima legge prevede che « Le assunzioni a tempo indeter-

minato, i provvedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno (i contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina).

Limitatamente all'anno scolastico 2001-2002 il terzo comma dell'articolo 4 ha fissato al 31 agosto 2001 il predetto termine.

In applicazione della suddetta normativa è stato emanato il decreto ministeriale 13 novembre 2001, n. 162 che ha sostituito il precedente decreto n. 135 del 9 agosto 2001 modificandolo ed aggiornandolo.

In particolare sono state modificate le disposizioni inserite nell'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale n. 135/2001 prevedendo — in linea con la normativa inserita in sede di conversione del DL n. 255/2001 — la possibilità di assumere personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con effetti giuridici dal 1° settembre 2001 ed economici dalla data di assunzione in servizio con provvedimenti adottati anche dopo il 31 agosto.

Si fa presente, infine, che tutte le informazioni concernenti le assunzioni a tempo indeterminato sono state inserite nel Sistema Informativo (SIMPI) con la massima puntualità e tempestività.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FOTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con atto di sindacato ispettivo n. 4-07255 l'interrogante evidenziava la situazione della signora Kace Flora (nata a Elbasan - Albania, il 10 gennaio 1974, e domiciliata a Piacenza, in via Broni, 21) alla quale in data 21 dicembre 2001 (nota

protocollo 2386/2001, divisione 1°/cittadinanza) la prefettura di Piacenza aveva comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all'istanza di naturalizzazione italiana prodotta dalla stessa Kace, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

nel menzionato atto di sindacato ispettivo l'interrogante evidenziava come la signora Kace non fosse più stata informata dello stato del procedimento di naturalizzazione, così come erano risultate vane le richieste di informazioni, formulate oralmente e per iscritto dall'interrogante all'Ufficio Cittadinanza del Ministero dell'interno, volte a conoscere lo stato della pratica che risultava così rubricata;

dalla risposta resa in data 24 maggio 2004 all'atto di sindacato ispettivo n. 4-07255 risulta che il procedimento per il conferimento della cittadinanza italiana alla signora Flora Kace era sospeso in attesa che venisse acquisito l'esito di un procedimento penale istaurato a carico della richiedente, atteso che l'esistenza di una azione penale, secondo la normativa vigente in materia di naturalizzazione dei cittadini stranieri, è elemento ostativo al conferimento della cittadinanza italiana;

con sentenza n. 402/04 dell'ufficio del giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Pescara (sentenza depositata l'8 luglio 2004) risulta che sia stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della signora Kace Flora in ordine al reato previsto e punito dall'articolo 495, n. 1, del codice penale, perché il fatto non sussiste —:

se e quali urgenti iniziative intenda assumere affinché l'istanza di naturalizzazione italiana presentata dalla signora Kace sia accolta con l'urgenza che il caso concluda. (4-10808)

RISPOSTA. — *La competente Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del ministero dell'interno è in attesa di ricevere la sentenza n. 402/*

2004 del tribunale di Pescara, munita della data di irrevocabilità, a seguito della quale, qualora non emergano cause preclusive alla concessione del beneficio richiesto, verrà predisposto il provvedimento di attribuzione della cittadinanza italiana alla naturalizzanda Kace Flora.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

KESSLER. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

nell'interrogazione parlamentare n. 4-05708 presentata il 12 marzo 2003, si chiedevano ragguagli riguardo al destino della disciplina scolastica dello strumento musicale nella scuola media tenendo conto anche della legge di riforma scolastica approvata nel 2003. In particolare si evidenziava che la distribuzione non uniforme sul territorio nazionale di tali corsi verrebbe a creare una evidente disuguaglianza di opportunità formativa tra i giovani residenti in province diverse;

la risposta alla succitata interrogazione di data 6 luglio 2003, riportava anche «che l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado sarà, comunque, oggetto di dovuta attenzione in sede di complessivo riassetto degli studi connesso alla riforma degli ordinamenti, sia per rispondere ai diversi bisogni formativi degli allievi, sia per fornire coerenza e continuità alla prevista istituzione del liceo musicale nel secondo ciclo »;

la recente approvazione del decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, prevede che la riforma scolastica entri in atto nella prima media a partire dall'anno scolastico 2004-2005 e gli anni successivi nella seconda e terza media;

il decreto legislativo succitato non fa alcun riferimento all'insegnamento di strumento musicale. Solo in via transitoria e per l'anno in corso, con la nota n. 3000

del 16 febbraio, il Ministero conferma la possibilità di attuare corsi ad indirizzo musicale, creando così disagio e precarietà, sia per i docenti di tali corsi, sia per la programmazione delle famiglie e per l'istruzione dei figli —:

quali concrete iniziative il Governo ritenga adottare per promuovere i corsi di strumento musicale per la scuola media, in maniera strutturale e definitiva.

(4-09629)

RISPOSTA. — Con l'atto parlamentare cui si risponde l'interrogante chiede iniziative concrete affinché i corsi di strumento musicale siano realizzati, in maniera strutturale e definitiva, nella scuola secondaria di primo grado.

Al riguardo, si rappresenta che l'insegnamento dello strumento musicale rientra nelle consistenze dell'organico di diritto e si colloca nell'ambito delle opportunità da recepire nel piano dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004, contenente indicazioni e istruzioni per l'applicazione del decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004.

Ciò è stato possibile poiché detto insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124 del 3 maggio 1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, risulta coerente con il nuovo quadro ordinamentale.

Per dissipare i dubbi sorti e in relazione a numerosi quesiti intesi a conoscere se fosse rimasto o meno confermato l'insegnamento dello strumento musicale, questa amministrazione, come ricordato dall'interrogante, ha emanato la circolare n. 3000 del 16 febbraio 2004 con la quale sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state attivate le procedure selettive degli alunni aspiranti a tali indirizzi di studio.

A conferma di quanto sopra esposto sono stati confermati i criteri di costituzione delle cattedre secondo la normativa previgente.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

LUCCHESI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

la collocazione delle caserme nei centri delle città comporta diversi problemi;

appare scandalosa ad esempio la situazione di Roma dove anni or sono, sono state costruite nuove caserme in via dell'Acqua Traversa, ovvero nell'affollatissima zona di via Cortina d'Ampezzo, la quale è costantemente paralizzata da enormi ingorghi di automobili —:

quali iniziative si intendano adottare per dislocare le attuali caserme che si trovano all'interno dei centri urbani al di fuori delle aree abitate. (4-10408)

RISPOSTA. — In via preliminare, si sottolinea che l'amministrazione della difesa pone notevole attenzione alla definizione degli assetti territoriali, cui sono correlate le esigenze infrastrutturali.

Infatti, il decentramento delle infrastrutture militari costituisce, nell'ambito della direttiva di politica infrastrutturale dello stato maggiore della difesa, uno dei principali obiettivi che si intendono perseguire.

In tale ottica, la legge n. 662/1996, nel dare avvio al programma di dismissioni dei beni immobili della difesa ha posto, in modo concreto, le basi per la riorganizzazione delle strutture militari sul territorio, ivi comprese quelle attualmente presenti all'interno degli agglomerati urbani.

A tal fine, infatti, è stata prevista la possibilità di stipulare accordi con le amministrazioni territoriali, con lo scopo di finalizzare operazioni di permuta coerentemente con la riqualificazione degli assetti urbanistico-territoriali.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

come si evince da alcuni articoli di stampa il comune di Roma avrebbe speso, relativamente agli anni 2002 e 2003, la

somma di circa 70 miliardi annuo erogati dallo Stato;

Roma capitale beneficia di un contributo di circa 700 miliardi da parte dello Stato per l'abbellimento e la manutenzione della città;

secondo l'interrogante vi potrebbe essere il rischio che i fondi, stanziati in virtù della legge per Roma capitale, vengano utilizzati per altre finalità —:

se intenda accertare, sulla base della rendicontazione prodotta, che i finanziamenti per Roma Capitale siano stati effettivamente utilizzati per tale obiettivo.

(4-10511)

RISPOSTA. — La questione segnalata riguarda la possibilità di accertare, sulla base della rendicontazione prodotta, se i finanziamenti per « Roma Capitale » siano stati effettivamente utilizzati per tale obiettivo.

Al riguardo si fa presente che la direzione centrale della finanza locale del dicastero interrogato assegna contributi agli enti locali sulla base delle norme che regolamentano l'insieme del sistema dei trasferimenti erariali che non sono oggetto di rendicontazione e controllo.

Uguale regime vale altresì per alcuni trasferimenti integrativi destinati a singoli enti locali, come quelli ricordati nell'interrogazione. L'attività di verifica in ordine all'utilizzo è, pertanto; demandato all'organo di controllo interno dello stesso ente e può essere oggetto di sindacato ispettivo da parte di organi elettivi interni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

MASTELLA, CUSUMANO, ACQUARONE, DE FRANCISCIS, MONTECUOLLO, OSTILLIO, LUIGI PEPE e POTENZA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

alla professoressa Simeone Angela docente di lingua e letteratura inglese

presso il liceo sperimentale « Aristosseno » di Taranto viene respinta per decorrenza dei termini da parte del Capo d'Istituto la domanda di trattenimento in servizio sino al 67° anno di età;

in sede di ricorso amministrativo prodotto dalla professoressa Simeone per difetto di notifica, è stato esibito dal capo d'istituto un verbale di una riunione di collegio dei docenti del 10 novembre 2003 attestante la lettura del decreto ministeriale riguardante le procedure e scadenze per il trattenimento in servizio —:

se l'amministrazione scolastica ed i suoi organi competenti ritengano che tale verbale consti di tutti i requisiti di legittimità e sia idoneo e sufficiente a risolvere la questione.

(4-10910)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto parlamentare cui si risponde, si comunica quanto riferito dal direttore generale regionale per la Puglia in merito al mancato accoglimento, da parte del dirigente scolastico, della domanda di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età presentata dalla professoressa Angela Simeone, docente di lingua inglese presso il liceo sperimentale « Aristosseno » di Taranto, perché inoltrata oltre il termine ultimo, fissato, dal decreto ministeriale 30 ottobre 2003, al giorno 10 gennaio 2004.

In data 10 novembre 2003, si è riunito il collegio dei docenti e dal relativo verbale risulta che nel corso del medesimo, cui ha partecipato la professoressa in parola, come si rileva dalla sua firma nel foglio delle presenze, è stata data integrale lettura del testo del suddetto decreto ministeriale sottolineando la prescrittività della data di scadenza già indicata.

Per completezza di informazione si comunica, infine, che il tribunale di Taranto, in qualità di giudice del lavoro, in sede di giudizio cautelare ex articolo 700 del codice di procedura civile, ha respinto il ricorso presentato dalla professoressa Simeone.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MESSA e MAGGI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il 1° luglio 2004 entrerà in vigore la norma che prevede l'obbligo del patentino per i minori che guidano un ciclomotore;

le scuole si sono trovate in particolari difficoltà nell'organizzare, come previsto, i corsi gratuiti finalizzati al rilascio del patentino;

sono numerosissimi i ragazzi che non sono stati messi in condizione di frequentare i corsi —:

quali iniziative intendano assumere per accertare le ragioni della mancata predisposizione dei corsi da parte degli istituti scolastici. (4-10368)

RISPOSTA. — *Come già noto all'interrogante, il decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002, recante modifiche al codice della strada, contiene tra le altre innovazioni l'introduzione dell'obbligo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori da conseguirsi, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, dopo aver frequentato un apposito corso.*

L'obbligo di legge del « Patentino » è considerato innovativo nel panorama internazionale; l'esperienza italiana è guardata con attenzione dalla commissione europea per la sicurezza stradale in quanto l'Unione sta valutando, con estremo interesse, la possibilità di rendere la misura come obbligatoria in tutti i Paesi europei.

Il Ministero interrogato con apposite circolari, già a decorrere dall'anno 2002, ha invitato le strutture territoriali ad attuare la sperimentazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore e contestualmente le scuole ad avvalersi della collaborazione dei comuni, delle autoscuole, delle istituzioni e associazioni pubbliche e private, impegnate in attività collegate alla circolazione stradale.

Dopo la pubblicazione del decreto legge n. 151 del 27 giugno 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 1° agosto, che ha sancito l'obbligo del conse-

guimento del « Patentino » per la guida del ciclomotore a decorrere dal 1° luglio 2004, l'amministrazione interrogata ha provveduto ad intensificare i contatti con tutti gli organismi territoriali coinvolti per la definizione delle linee guida, che hanno dato indicazioni sul programma e sull'organizzazione dei corsi e sulle istituzioni di riferimento.

È stata realizzata un'intensa e faticosa collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in particolare, ha provveduto ad istruire e qualificare 1000 propri ulteriori esaminatori rispetto agli oltre 2500 già abilitati; ciò ha costituito una risorsa idonea alla completa copertura della domanda su tutto il territorio nazionale. Alla data del 28 agosto 2004 secondo i dati rilevati dal MIT si sono svolti 711.277 esami e sono stati rilasciati 493.811 certificati. Gli studenti interessati sono stati 720.000, gli alunni respinti sono 189.350 e gli assenti 28.116.

La programmazione degli esami è continuata anche nei mesi estivi, in virtù della faticosa collaborazione prestata dalle singole istituzioni scolastiche, che nella gran parte delle province hanno mantenuto aperta la scuola per la realizzazione dei corsi e hanno consentito lo svolgimento degli esami anche in detto periodo.

Il rapporto annuale del CENSIS conferma l'indice di soddisfazione degli studenti rispetto all'insegnamento dell'educazione stradale e l'aumento del numero delle scuole che programmano, nel piano dell'offerta formativa, corsi per il conseguimento del « Patentino » nell'ambito dell'educazione stradale.

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in condizione di corrispondere con efficacia all'elevato numero di domande d'esami, ha ritenuto che non vi fosse ulteriore necessità di procedere ad una proroga dell'entrata in vigore del provvedimento in questione a vantaggio della sicurezza dei cittadini.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

PERROTTA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

come denunciato dal consiglio circoscrizionale del comune di Ponticelli in data 11 aprile 2003, in via De Roberto sono stati installati diversi autodemolitori, la cui presenza impedisce l'apertura degli svincoli autostradali relativi alla strada statale 162, insistenti su detta via, che risulterebbero, invece, di fondamentale importanza per la risoluzione del problema del traffico nella città di Napoli;

va rilevato, inoltre, che la presenza di tali autodemolitori produce enormi quantitativi di materiale di risulta delle vetture stesse che il più delle volte finiscono in fiamme con grave pericolosità e nocuo-mento per l'ambiente stesso —:

se il Ministro intenda fornire informazioni in merito alle problematiche effettive che ostano all'apertura degli svincoli autostradali relativi alla strada statale 162, anello viario strategico ai fini della risoluzione del caotico traffico cittadino proveniente dalla zona est della città di Napoli. (4-06208)

RISPOSTA. — *Occorre innanzitutto premettere che le disposizioni costituzionali introdotte con la legge 3 del 2001 e il profondo processo di riforma dello Stato hanno ampliato lo spazio di autonomia delle comunità locali, già elemento fondante della nostra Costituzione.*

L'autonomia costituzionale riconosciuta agli enti locali rende questi ultimi liberi di formulare il proprio indirizzo politico-amministrativo, escludendo ogni intervento da parte dell'amministrazione centrale che, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'ordinamento, si verrebbe a configurare come indebita ingerenza.

Venendo ora più specificamente alla vicenda cui fa riferimento l'interrogante, si

precisa, sulla base di informazioni acquisite dal comune di Napoli, che la procedura per il rilascio dell'autorizzazione dell'attività di autodemolizione rientra nelle competenze della regione Campania nell'ambito del piano di smaltimento rifiuti.

Tale piano stabilisce che le attività di autodemolizione, nelle more della realizzazione dei centri regionali, devono essere ubicate in zone destinate ad insediamento produttivo. Prevede, inoltre, per le attività di autodemolizione già esistenti alla data del 31 dicembre 1986, non localizzate in zona Area Sviluppo Industriale o Piano Industriale Particolareggiato, una fase transitoria autorizzabile fino al 31 dicembre 2002.

Tuttavia, con ordinanza n. 303 del 17 settembre 2002, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti ha disposto di prorogare, per i comuni non dotati di strumento urbanistico o di aree ASI o PIP, il termine del 31 dicembre 2002 fino al 31 dicembre 2004, nelle more dell'adeguamento del piano, da effettuarsi sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva europea 2000/53/CE recepita dal decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003.

La predetta ordinanza ha introdotto, inoltre, per quelle ditte che intendevano proseguire l'attività di demolizione veicoli nella medesima area, la necessità del nulla osta del comune interessato.

Pertanto a tali ditte, in accordo con la citata ordinanza n. 303, e tenuto conto che il comune di Napoli non è dotato di Aree ASI né di aree PIP, è stato rilasciato parere favorevole alla prosecuzione dell'attività, con l'ulteriore condizione che, al momento dell'autorizzazione, la regione impegni la ditta stessa a dismettere l'attività, nel caso si rendesse necessaria una immediata utilizzazione dell'area da parte dell'amministrazione, in anticipo rispetto alla nuova scadenza della fase transitoria fissata, come già detto, per il 31 dicembre 2004.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

QUARTIANI e FUMAGALLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la dottoressa Caterina Veglione svolge le funzioni di segretario particolare del Sottosegretario onorevole Valentina Aprea —:

in base a quali disposizioni di legge vigenti la sede di cui è tutelare la suddetta dirigente scolastica, direzione didattica di Opera (Milano), è stata considerata indisponibile per le ordinarie operazioni di mobilità del personale dirigente. (4-10580)

RISPOSTA. — *Con l'atto parlamentare cui si risponde, l'interrogante chiede di conoscere in base a quali disposizioni è stata considerata indisponibile per le ordinarie operazioni di mobilità del personale dirigente la sede della dottoressa Caterina Veglione, dirigente scolastica della Direzione didattica di Opera (Milano), cui è stato poi conferito l'incarico di capo della segreteria particolare del Sottosegretario di Stato, onorevole Valentina Aprea.*

A tale riguardo, si fa presente quanto segue.

Si premette che alla dottoressa Caterina Veglione è stato conferito l'incarico di capo della segreteria particolare del sottosegretario onorevole Aprea ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, articolo 14 (Indirizzo politico-amministrativo) e del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128 (Regolamento recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca), che ha modificato ed integrato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477.

Il suddetto incarico, di preposizione ad un ufficio di diretta collaborazione avente esclusivamente competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, è per sua natura di carattere fiduciario e non può avere, per ovvi motivi, durata fissa e predeterminata.

Per effetto dell'assunzione dello stesso incarico, la dottoressa Veglione si è venuta

a trovare in una delle posizioni di stato (aspettativa, fuori ruolo o comando) in presenza delle quali il CCNL per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1° marzo 2002, all'articolo 50, prevede che i dirigenti scolastici interessati ricevono un incarico nominale, stabilendo altresì che le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico.

Si è venuta così a determinare la disponibilità della direzione didattica di Opera. Conseguentemente l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia — considerata la natura del predetto incarico di capo della segreteria e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e dall'articolo 23 del sopra citato CCNL — nell'ambito della propria competenza ha ritenuto di conferire per la suddetta sede di Opera un incarico di presidenza, di durata annuale, ai sensi della ordinanza ministeriale n. 39 del 1° aprile 2004, come per i pregressi anni scolastici.

È utile ricordare che con la sopra citata legge n. 145 del 2002, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, sono state apportate significative innovazioni al decreto legislativo n. 165 del 1991; in particolare, nel rinnovato sistema normativo l'atto di conferimento dell'incarico, ferma restando la natura del rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di diritto comune e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ha assunto connotazione provvedimentale, ponendosi come determinazione conclusiva di un apposito procedimento amministrativo.

La determinazione conclusiva assunta dal competente ufficio scolastico regionale nel caso oggetto dell'interrogazione è quella sopra indicata.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ROSATO e DAMIANI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

ha suscitato grandi perplessità a Trieste il trasferimento, a partire dal primo settembre, della dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di San Giovanni, struttura didattica che per punteggiatura risulta la più complessa della provincia;

per la preside è stato infatti stabilito il trasferimento ad altro istituto comprensivo triestino, il cui dirigente, a sua volta, è stato assegnato alla sede di San Giovanni, nonostante la stessa avesse espressamente chiesto una riconferma o, in subordine, trasferimenti diversi da quello ottenuto;

senza entrare in valutazioni di merito sulle competenze professionali delle due dirigenti, che godono entrambe ed ugualmente di stima e apprezzamento, il caso della dottoressa Stalio, trasferita a sede non gradita, oltre al pieno sostegno del personale docente e dei sindacati di categoria, ha sollevato vivo interesse sul territorio anche nelle istituzioni, con la presa di posizione e la critica unanime della Commissione pari opportunità del comune di Trieste e, con l'avvio di una raccolta di firme, in privati cittadini interessati soprattutto al fatto che, vista la complessità della realizzazione di progetti educativi e formativi varati con successo dalla dirigente, venga garantita l'opportuna stabilità e continuità nella gestione scolastica dell'istituto;

non si spiega infatti da cosa sia dipesa la necessità di mutare la direzione della scuola là dove l'attuale situazione produceva una generale e dichiarata soddisfazione, con un forte incremento di sezioni di scuola dell'infanzia (dall'unica sezione del 2000 alle 5 attuali), di scuola media (da 8 a 13 classi), di scuola elementare (32 classi di cui 16 a tempo pieno), di diversi programmi di educazione per adulti con un flusso di mille persone l'anno e di progetti sperimentali mirati a favorire l'integrazione in particolare di scolari stranieri e di alunni disabili, con-

fermata dalla richiesta rivolta alla fine del precedente anno scolastico da parte di personale docente e non docente di confermare la dottoressa Stalio;

i dubbi sulle motivazioni del trasferimento sono generati dal fatto che gli otto titolari del settore formativo secondario della provincia sono stati tutti riconfermati e, dei 9 titolari del settore formativo di base, 6 sono stati riconfermati, 2 hanno avuto soddisfazione alle loro richieste di mobilità e mutamento d'incarico mentre solo la dirigente in questione è stata trasferita in una sede non gradita;

questa situazione inoltre sta causando difficoltà nella nuova dirigenza nominata che pur impegnando la sua professionalità si trova ad operare in un contesto demotivato dalla scelta effettuata e non condivisa —:

se il Ministro interrogato intenda intervenire affinché l'ufficio scolastico regionale riveda il provvedimento alla luce di una garanzia di continuità nella scuola nonché della riconosciuta esperienza e professionalità della dirigente scolastica.
(4-10801)

RISPOSTA. — *In merito al trasferimento della dottoressa Stalio, dirigente dell'Istituto comprensivo « San Giovanni » di Trieste ad altro analogo Istituto della medesima città, si comunica quanto riferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli.*

L'articolo 23, comma 1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002/2005 riguardante la dirigenza scolastica, richiamando l'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, integra i criteri di conferimento degli incarichi dei dirigenti con il principio della rotazione allo scopo di « garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti, funzionali ed organizzativi, ed ai processi di riorganizzazione, e di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti ».

Il suddetto direttore generale, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sinda-

cali regionali, ha fissato i criteri per il conferimento dei nuovi incarichi ai dirigenti scolastici il cui contratto, per la quasi totalità, era in scadenza.

La conferma degli incarichi è stata esclusa in caso di permanenza nella direzione della stessa scuola per un periodo superiore a dieci anni, salvo il caso di prevalente esigenza della conferma motivata dalla riconosciuta complessità dell'istituzione scolastica e per la particolare attitudine, capacità ed esperienza professionale del dirigente; tale conferma è rimasta comunque vincolata alla cessazione dal servizio del dirigente entro due anni scolastici.

Nel conferire alla dottoressa Stalio il nuovo incarico presso l'istituto comprensivo « Roli » di Trieste, si è tenuto conto della necessità di assicurare al medesimo, che opera in un contesto sociale particolarmente impegnativo, un dirigente di provate capacità professionali e con una positiva esperienza in una situazione che presenta analoghe problematiche.

Si riferisce, infine, che la dottoressa in parola è stata ricevuta dal direttore regionale che le ha illustrato le motivazioni che hanno portato all'affidamento del nuovo incarico avverso il quale, però, l'interessata non ha ritenuto di presentare ricorso giurisdizionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ROSATO, MARAN e DAMIANI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

Vermeigliano, frazione del Comune di Ronchi dei Legionari in provincia di Gorizia, è caratterizzata dalla presenza di una minoranza slovena fortemente radicata ed integrata sul territorio, che convive nel rispetto reciproco e in un contesto di piena collaborazione con la popolazione di lingua italiana;

le forze politiche locali sostengono la comunità slovena, nella consapevolezza dell'importanza di favorire la serena convivenza e lo sviluppo dell'identità delle minoranze, come conferma la decisione del consiglio comunale di Ronchi dei Legionari di inserire il territorio nell'ambito di applicazione della legge 38/2001 per l'adozione di misure a tutela delle minoranze slovene tradizionalmente presenti sul territorio;

dai primi anni '80 a Vermeigliano è stata istituita una scuola materna ed elementare di lingua slovena, che attualmente conta tre sezioni materne di 28 bambini ciascuna, che oggi si rivelano insufficienti ad accogliere tutte le domande di iscrizione, con almeno 25 richieste che non possono venire soddisfatte;

sulla base di tutte le domande ricevute, la presidenza della scuola elementare di Doberdò del Lago, responsabile per le scuole slovene di Vermeigliano, ha inoltrato una regolare domanda al ministero per l'apertura di una quarta sezione;

dopo aver ottenuto in primavera la conferma delle tre sezioni per l'anno scolastico 2004-2005, a giugno la presidenza ha inviato una seconda richiesta per l'apertura della quarta sezione, cui il ministero non ha mai dato risposta, con la conseguenza che i 25 bambini che non hanno potuto iscriversi alla scuola slovena frequenteranno le scuole di lingua italiana;

con nota scritta del 13 settembre 2004, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ha comunicato che la linea adottata dal ministero a livello nazionale è quella di non aprire ulteriori sezioni —:

se intenda accogliere la richiesta della scuola di Vermeigliano, adoperandosi affinché si proceda quindi con urgenza all'apertura della nuova sezione onde accogliere tutte le domande inevase. (4-11023)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto parlamentare cui si risponde l'interrogante lamenta la mancata attivazione di una nuova sezione di scuola dell'infanzia in lingua slovena a Vermigliano (GO).*

Si premette che la dotazione organica dei posti relativi alla scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2004-2005, è stata aumentata a livello nazionale di oltre 780 unità rispetto a quella fissata per l'anno scolastico 2001-2002, pur non essendo scuola dell'obbligo.

Tali interventi di ampliamento del servizio costituiscono, in attuazione della legge di riforma degli ordinamenti scolastici, solo l'inizio di un percorso finalizzato alla generalizzazione della scuola dell'infanzia.

Infatti, per l'anno scolastico 2004-2005, per una graduale espansione del servizio e, ove ne ricorrano le condizioni, per la sperimentazione degli anticipi nella scuola dell'infanzia, in data 3 novembre 2004, è stato assegnato un ulteriore contingente di n. 408 posti in organico di fatto; in particolare alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stati assegnati ulteriori n. 18 posti.

Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, al quale compete la ripartizione dei nuovi posti secondo il fabbisogno del proprio territorio, potrà pertanto valutare, ai fini della assegnazione dei posti medesimi, anche le esigenze del comune di Vermigliano.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

RUSCONI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

con DDG del 2 febbraio 2004 veniva pubblicato il bando per titoli ed esami per insegnanti di religione cattolica (legge n. 186 del 18 luglio 2003 — Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), in data 21 aprile 2004 (protocollo 363 del 16 marzo 2004) veni-

vano espletate le prove scritte, per la Lombardia, in Milano;

a partire dal 28 aprile 2004 venivano pubblicati dai diversi uffici scolastici regionali, gli esiti delle prove con conseguente ammissione all'orale (la percentuale di ammissioni si assestava per le varie regioni dal 95 per cento in avanti);

in data 7 giugno 2004 l'ufficio scolastico regionale della Lombardia (protocollo 7557) pubblicava nel proprio albo l'elenco degli ammessi e relativo calendario delle prove orali del sovracitato concorso, relativamente alla scuola dell'infanzia e primaria;

dai dati in possesso al pubblico si desume che, su 1.307 iscritti alle prove scritte (dato rilevabile dagli elenchi pubblicati con le sedi di concorso su Milano, cui andranno sottratti quanti poi in data della prova non si siano presentati, dato al momento non in possesso) che 983 sono stati ammessi agli orali, cioè circa il 75 per cento —:

perché a tutt'oggi le selezioni relative ai candidati della regione Lombardia risultino le più rigide, insieme a Veneto e Piemonte;

quali criteri di valutazione hanno dato come conseguenza una selezione così alta;

se la percentuale dei candidati ammessi alle prove orali sia legata ai contenuti della legge n. 186 del 2003, articolo 3, comma 1 (dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica) ove si parla di « consistenza della dotazione organica, su base regionale, del 70 per cento dei posti d'insegnamento completamente funzionanti » e quindi ad una sua errata interpretazione da parte delle commissioni (il 70 per cento non doveva essere criterio selettivo nell'espletamento delle operazioni concorsuali, ma dato di riferimento nella successiva fase di assegnazione delle cattedre al 70 per cento dei vincitori del concorso stesso);

quale necessità vi sia dietro tali esiti, visto che si tratta, per la maggior parte, di insegnanti che operano già su cattedre esistenti e non di creazione di nuovi posti di lavoro;

quale professionalità viene riconosciuta a docenti con anzianità ed esperienza di un periodo significativo di anni (molti degli insegnanti non ammessi alla prova orale insegnano da oltre 15-20 anni);

quali garanzie vi saranno di lavorare con attestati di professionalità;

quali ripercussioni sulla professionalità avranno i risultati di codeste selezioni concorsuali. (4-10303)

RISPOSTA. — *Con l'atto parlamentare cui si risponde, l'interrogante, nel rilevare una rigidità di valutazione delle prove scritte dei candidati che hanno partecipato al concorso per l'insegnamento della religione cattolica nelle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, con conseguente alta selezione dei candidati, chiede di conoscere: i criteri di valutazione; se la percentuale dei candidati ammessi alle prove orali sia legata ai contenuti della legge n. 186 del 2003; quale professionalità viene riconosciuta ai docenti, e quali ripercussioni sulla professionalità avranno i risultati di codeste selezioni.*

Com'è già noto all'interrogante, con legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, sono stati istituiti due distinti ruoli regionali degli insegnanti di religione cattolica — l'uno per la scuola dell'infanzia e per la scuola elementare l'altro per le scuole secondarie di primo e secondo grado —, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi. L'accesso ai ruoli di insegnante di religione cattolica, avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire con frequenza triennale.

L'articolo 3, comma 5, della legge prevede, a regime, relativamente alle prove d'esami, «l'accertamento della preparazione

culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica».

L'articolo 5, primo comma, prevede che il primo concorso, bandito dopo l'entrata in vigore della legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che hanno prestato continuativamente servizio per quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello dell'obbligo anche in ordine e gradi scolastici diversi; il secondo comma prevede anche che il relativo programma d'esami è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli ordinamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

Per quanto riguarda la qualificazione professionale i relativi titoli sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra il ministero della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni.

Con riguardo all'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, unica autorità legittimata a riconoscere tale idoneità è l'autorità ecclesiastica come previsto al punto 5 del protocollo addizionale siglato a Roma il 18 febbraio 1984, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, e le successive intese del 16 dicembre 1985 e del 13 giugno 1990, rese esecutive rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985 e n. 202 del 1990.

In applicazione della legge n. 186 del 2003, con decreto dirigenziale del 2 febbraio 2004, sono stati indetti due concorsi riservati per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica per i due ambiti di scuole. I concorsi constano di una prova scritta ed un colloquio e vertono su un programma di esami riguardante: ordina-

menti scolastici; orientamenti didattico pedagogici; elementi essenziali di legislazione scolastica.

Il bando di concorso ha inoltre previsto un riconoscimento delle professionalità acquisite, attribuendo un punteggio per ogni anno di servizio svolto solo a coloro che sono riusciti a superare le prove concorsuali scritte ed orali, prove che devono essere valutate senza tener conto in alcun modo, dell'attività di insegnamento prestato.

Con riguardo alle prove scritte espletate, si ritiene, sulla base degli elementi forniti dagli uffici scolastici regionali della Lombardia, del Piemonte e del Veneto, che non vi siano fondati motivi per sospettare irregolarità da parte delle commissioni giudicatrici nello svolgimento dei lavori relativi al concorso per insegnanti di religione cattolica; la non ammissione alla prova orale di una parte dei candidati, ad avviso degli uffici scolastici medesimi, è stata determinata unicamente dal giudizio negativo sulle conoscenze dei contenuti delle prove d'esame.

Per completezza di informazione si fa presente che nella Regione Veneto sono stati presentati n. 79 ricorsi giurisdizionali da parte di altrettanti candidati esclusi dopo che essi hanno avuto rapidamente accesso agli atti da parte dell'ufficio.

Il TAR del Veneto in data 15 luglio 2004, ha emesso altrettante sentenze in forma semplificata con le quali ha rigettato i ricorsi in questione.

Nella regione Piemonte sono stati presentati 21 ricorsi di cui non si conosce ancora l'esito ma non riguardano le prove d'esami bensì la mancanza dei requisiti. I ricorrenti sono stati ammessi con riserva.

Anche i 150 ricorsi presentati nella regione Lombardia riguardano la mancanza dei requisiti. I ricorrenti hanno sostenuto con riserva la prova scritta; per due di essi l'ordinanza di sospensiva è stata emessa in tempo utile perché i candidati potessero sostenere le prove d'esami.

Si fa presente, infine, che la procedura concorsuale servirà a coprire con insegnanti di ruolo una determinata percentuale di posti; sui posti che resteranno scoperti si procederà, come previsto dalla

legge n. 186 del 2003, alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del dirigente scolastico su indicazione del dirigente generale d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio. I candidati che non hanno superato la prova scritta d'esami potranno, pertanto, accedere ai su indicati posti e in futuro partecipare di nuovo alle procedure concorsuali previste dalla su indicata legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANTONIO RUSSO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il consiglio provinciale di Napoli, sostituendosi alla legge ed alla magistratura giudicante, ha ritenuto di assicurare la compatibilità tra la carica di consigliere provinciale e la responsabilità di amministratore di società partecipate della provincia con maggioranza assoluta (51 per cento) dell'Ente Pubblico;

l'articolo 78, comma 5 del decreto legislativo 267/2000 prevede per i consiglieri provinciali il divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo o vigilanza dei relativi enti;

alla provincia di Napoli, invece, si è verificato che alcuni consiglieri provinciali sono stati nominati a ricoprire incarichi nei consigli di amministrazione delle società costituite dall'Ente con una partecipazione del 51 per cento nella qualità di presidente e componente;

pertanto, risulta chiaro ed evidente il conflitto di interesse nonché il venir meno del generale dovere di imparzialità e la confusione tra controllore e controllato per cui scatta la causa di incompatibilità di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 267/2000;

nei casi specifici richiamati è indubbio che la vigilanza dell'ente provincia

sulle partecipate si traduce in un'ingerenza diretta ed in un controllo idoneo ad incidere sul processo formativo della volontà delle società partecipate, concorrendo alla nomina dei suoi rappresentanti e partecipando all'approvazione dei bilanci;

è, altresì, pacifico che la partecipazione della provincia ad una società di capitali in veste di socio sottoscrittore della maggiore quota di capitale determini l'ipotizzata situazione di incompatibilità tra la carica di amministratore dell'ente e quella di amministratore di detta società, essendo rilevante e determinante la partecipazione azionaria che comporta di per sé un effettivo controllo dell'ente anche attraverso la maggioranza assembleare con l'evidente risultato di un vero e proprio conflitto di interesse;

successivamente, il Ministro dell'interno, chiamato ad esprimersi su un quesito specifico di cumulo tra le cariche di Consigliere Provinciale ed Amministratore di una società di capitali mista, ai fini della verifica dell'ipotesi di incompatibilità, si è pronunciato a favore dell'incompatibilità richiamando la sentenza della cassazione civile Sezione 1° n. 5216/2001;

alla luce di quanto sopra esposto, anche per tutelare i soggetti terzi rispetto ai provvedimenti adottati ed adottandi da parte del consiglio provinciale con la partecipazione dei Consiglieri Provinciali in posizione di incompatibilità —:

se quanto riportato in premessa corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali iniziative intenda assumere nei confronti dell'amministrazione provinciale di Napoli per il ritorno alla legalità ed alla funzionalità dell'ente, senza che si verificano situazioni anomale di incompatibilità che minano la credibilità delle istituzioni. (4-07828)

RISPOSTA. — *La questione sollevata dall'interrogante è da ritenere nei fatti superata dal momento che l'amministrazione pro-*

vinciale di Napoli è stata rinnovata nelle recenti elezioni amministrative del giugno 2004.

Detto questo, la situazione richiamata dall'interrogante riguardava una presunta situazione d'incompatibilità tra la carica di consigliere provinciale e la responsabilità di amministratore di società costituite dal predetto Ente, con una partecipazione al capitale sociale superiore al 50 per cento è disciplinata dall'articolo 63, comma 1, n. 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Testo Unico degli enti locali.

La ratio della citata disposizione normativa risiede nell'impedire che l'esercizio di determinate cariche sia in conflitto con il corretto esercizio delle funzioni connesse al mandato elettivo.

Le predette cariche non incidono, pertanto, sulla legittimità dell'elezione, bensì determinano l'applicazione del procedimento per la declaratoria di decadenza disciplinata dal successivo articolo 69 del citato Testo Unico.

L'obbligo per gli amministratori di astenersi dal rivestire cariche è, peraltro, riaffermato anche da altra disposizione del Testo Unico, ossia dall'articolo 78, comma 5 che sancisce il divieto per gli amministratori stessi di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti e comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

A ciò si aggiungono le disposizioni contenute nell'articolo 67 del citato Testo Unico che escludono dalle cause di ineleggibilità o di incompatibilità quegli incarichi e quelle funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione per espressa previsione contenuta in norme di legge, statuti o regolamenti proprio in ragione del mandato elettivo.

Per quanto riguarda, in particolare, la vicenda riferita dall'interrogante, sulla base di quanto riferisce la prefettura — ufficio territoriale del Governo di Napoli, la locale amministrazione, provinciale, con deliberazione del consiglio provinciale n. 52 del 24 luglio 2002, aveva approvato gli « indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappre-

sentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni», ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

L'articolo 3 della citata deliberazione testualmente prevede che « i componenti del consiglio provinciale possono essere nominati o designati quali rappresentanti della provincia presso enti, aziende e istituzioni, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come previsto dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ».

La Provincia di Napoli, quindi, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dal legislatore, con il citato atto di indirizzo, adottato in forza del combinato disposto dagli articoli 67 e 42, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 267 del 2000, ha inteso avvalersi del regime derogatorio sopraindicato, consentendo ai propri consiglieri di rivestire quelle cariche che, senza l'esplicita previsione, sarebbero da ritenersi incompatibili.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

SINISCALCHI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

come riportato dalle cronache di alcuni quotidiani, nei giorni scorsi a Napoli, in particolare nel quartiere Vomero, si sono registrati ancora episodi di violenza gratuita provocata da vere e proprie scorribande di giovani e giovanissimi molti dei quali minorenni;

questi ultimi si sono abbandonati a vere e proprie azioni vandaliche nei pressi di via Scarlatti e di Piazza Vanvitelli, in prossimità delle fermate degli autobus e della metropolitana aggredendo fisicamente numerosi cittadini;

stando a quanto riportato dalle cronache, frequentemente questi gruppi di giovanissimi si rifiutano di pagare il *ticket* per viaggiare sui treni, assumendo atteggiamenti

provocatori e violenti nei confronti del personale addetto al controllo dei biglietti;

più volte detti operatori hanno lamentato le richiamate aggressioni evidenziando la impossibilità di svolgere serenamente la propria attività nell'interesse della corretta fruizione dei mezzi pubblici;

anche numerosi fruitori dei mezzi pubblici, turisti e residenti, senza esclusione alcuna, imbattendosi fortuitamente nei richiamati « gruppi » vengono fatti oggetto di gratuite violenze verbali e fisiche;

i gestori di bar e di alcune attività commerciali, allarmati per le continue « scorribande », al fine di scongiurare le conseguenze più incresciose, nel corso del fine settimana, sono costretti a chiudere con anticipo la loro attività —:

se il Ministro interrogato non intenda assumere mirati provvedimenti di estrema urgenza e di concreta efficacia, repressiva e preventiva, allo scopo di scongiurare il protrarsi di tali inaccettabili violenze e prevaricazioni;

se il Ministro non ritenga opportuno provvedere, di concerto con le competenti autorità territoriali di polizia e di vigilanza ad una intensificazione del controllo e della presenza di forze dell'ordine in prossimità delle zone maggiormente investite dal fenomeno;

se non ritenga opportuno potenziare i presidi di forze dell'ordine presso le fermate della metropolitana consentendo così agli operatori del servizio di lavorare con maggiore serenità ed ai cittadini tutti di fruire del servizio senza rischiare concretamente aggressioni vandaliche. (4-07055)

SINISCALCHI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi a Napoli, durante la notte, è stato gravemente danneggiato lo schermo del noto cinema « Posillipo »;

oltre allo schermo, che ha riportato profondi e numerosi tagli, sono state danneggiate anche le tende ed alcune poltrone del cinema;

il Posillipo è una delle poche strutture che ancora hanno conservato l'unicità di sala e di programmazione del film;

il cinema, dotato di una struttura artigianale ed efficiente, rappresenta una risorsa per l'intero quartiere di Posillipo;

l'azione violenta, sembrerebbe lasciare aperte agli investigatori sia la pista dell'«atto vandalico» che quella della «intimidazione»;

prescindendo dall'accertamento dei fatti accaduti e dalla ricostruzione della matrice dei danneggiamenti, l'episodio, nel suo complesso, ha evidenziato, ancora una volta, la necessità di una intensificazione dei controlli nel corso della notte nelle strade della città —

se non ritenga, anche alla luce di episodi come quello descritto in premessa, di promuovere, d'intesa con le competenti autorità territoriali di polizia, un piano di intensificazione notturna dei controlli e dei presidi idoneo ad incidere efficacemente su un piano di prevenzione finalizzato a garantire ai cittadini maggiore tutela. (4-07422)

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli esercizi commerciali dei quartieri Vomero e Arenella di Napoli sono frequentemente bersaglio di episodi di microcriminalità che contribuiscono ad acuire la crisi economica che le suddette attività lamentano da tempo;

detti episodi si registrano, con particolare assiduità, nel fine settimana, determinando, per altro, diffusa preoccupazione tra i cittadini, spesso vittime delle medesime azioni criminali;

tali ultime richiamate preoccupazioni, rischiano di deteriorare il bacino di utenza delle attività commerciali, con con-

seguenze disastrose anche dal punto di vista finanziario;

le associazioni di categoria, che rappresentano gli esercenti dei quartieri collinari partenopei, da tempo stanno denunciando le problematiche più urgenti, fornendo altresì proposte e suggerimenti per rendere più efficace il controllo e la sicurezza territoriale —

quali misure, dirette a fronteggiare efficacemente le richiamate emergenze, di concerto con le autorità locali, il Ministro interrogato ha adottato o intenda adottare;

se non ritenga opportuno un potenziamento dell'attività di prevenzione attraverso la installazione più capillare di telecamere a circuito chiuso, in prossimità delle zone maggiormente a rischio di azioni violente e criminali. (4-08559)

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la riesplorazione dell'allarme violenza a Napoli, è stata caratterizzata negli ultimi giorni da frequenti episodi di criminalità che hanno colpito cittadini aggrediti anche nelle zone più centrali e commerciali della città;

anche gli organi di stampa hanno dato ampio risalto giornalistico, di cronaca e «inchiesta», alle recenti azioni criminali che hanno visto all'opera vere e proprie «bande» armate di coltelli e, talvolta, di pistole;

solo nell'ultima settimana, le cronache hanno registrato una violenta aggressione con rapina in danno di una signora nei pressi di corso Vittorio Emanuele, una analoga iniziativa criminale a breve distanza da viale Maria Cristina di Savoia nei confronti di alcuni giovani, derubati e malmenati da uomini muniti di armi da fuoco, ed ancora, lungo la riviera di Chiaia uno «scippo», particolarmente brutale, in danno di un passante;

i cittadini, residenti o semplici passanti, avvertono una notevole sfiducia ed

una crescente preoccupazione per l'inarrestabile fenomeno che quotidianamente investe quasi ogni angolo della città;

il senso di impotenza del cittadino rischia di indurre lo stesso a privilegiare il « potenziamento » di forme di autotutela per fronteggiare l'alto rischio di impatto con la realtà delinquenziale;

sotto il profilo della scelta di autotutela e di difesa personale, si registra un continuo aumento, come riportato da alcuni quotidiani degli ultimi giorni, delle richieste di porto d'armi —:

quali misure, monitorati opportunamente i recenti episodi di microcriminalità denunciati, dirette a conferire maggiore efficacia al controllo del territorio, intenda adottare;

se non reputi necessario, di concerto con le competenti Autorità locali, un potenziamento dell'attività di prevenzione attraverso il rafforzamento numerico degli uomini impiegati e all'utilizzo di presidi delle forze dell'ordine dislocati in maniera più capillare lungo le aree urbane maggiormente colpite dal fenomeno criminale.
(4-08757)

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i più recenti fatti di cronaca hanno evidenziato l'intensificazione di aggressioni delinquenziali e violenze a Napoli nel quartiere Chiaia;

nella zona « Rampe Brancaccio » nelle ultime settimane si sono verificati episodi di violenza che hanno destato nuovo allarme tra i cittadini, in particolare tra i residenti della zona;

scippi, rapine ed aggressioni di malcapitati passanti si sono intensificati nelle ultime settimane e nelle ore serali, come lamentato da alcuni cittadini (*il Mattino* 21 giugno 2004), a causa dell'abuso di alcolici da parte di numerosi giovani, con frequenza vengono compiuti atti vandalici in danno dell'arredo urbano;

tali ultimi episodi di inciviltà, spesso dettati dall'abuso di sostanze alcoliche, se non efficacemente contrastati con una opportuna prevenzione potrebbero ben presto degenerare in condotte ancor più violente e pericolose per la collettività;

inevitabilmente i cittadini del quartiere Chiaia a seguito dei reiterati episodi di violenza e della incombente minaccia di dinamiche delinquenziali in espansione, vivono con particolare angoscia lo schiudersi della stagione estiva;

una più intensificata azione di prevenzione ed un rafforzamento delle iniziative di sorveglianza sembrano attività necessarie per scongiurare il protrarsi di una insostenibile minaccia alla sicurezza dei cittadini;

allo scopo di intervenire in modo mirato e più efficace, calibrando l'intensificazione sulle aree maggiormente esposte, si rileva necessario il ricorso ad un monitoraggio delle ultime segnalazioni di denunce ed accertamenti —:

quali iniziative, di concerto con le autorità locali, il Ministro interrogato intenda adottare per rafforzare il piano di sicurezza nel quartiere Chiaia;

se non ritenga necessario il rafforzamento di presidi di polizia agili e capillari nel quartiere in grado, da una parte di assicurare ai cittadini maggiore tutela e, dall'altra di scoraggiare incursioni criminali nelle zone maggiormente colpite dai più recenti fenomeni. (4-10311)

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le recenti cronache giornalistiche hanno evidenziato come gli episodi di criminalità continuano a ripetersi, pressoché quotidianamente, nelle strade della città di Napoli;

una delle « attività » che sembra particolarmente frequente negli ambienti de-

linquenziali è rappresentata da rapine e scippi di orologi di valore;

da ultimo, anche un noto cantautore (Vinicio Capossela) recatosi in città in occasione di un suo concerto, è stato vittima, nei pressi di corso Amedeo di Savoia, di un vero e proprio « assalto » finalizzato allo « scippo » dell'orologio (al polso del proprio *manager*);

gli episodi di aggressione e di violento impossessamento degli orologi, si verificano prevalentemente in occasione delle soste delle automobili in prossimità di semafori ed incroci;

molto frequentemente i rapinatori agiscono a bordo di ciclomotori e *scooter* che consentono repentine manovre di avvicinamento alle vittime con successiva rapida fuga;

talvolta, i rapinatori non risparmiano i malcapitati cittadini, in particolare donne ed anziani, che camminano a piedi, lungo le strade della città, spesso appesantiti da buste della spesa e oggetti vari;

come riportato dagli organi di stampa (*il Mattino* 29 luglio 2004), una mappa elaborata dall'ufficio prevenzione della Questura, avrebbe individuato, in relazione a tali reati, nel corso Amedeo di Savoia uno degli snodi stradali più a rischio;

la zona, che conduce verso Capodimonte, si presta alle richiamate ed illecite attività anche in relazione al frequente e quotidiano passaggio di visitatori e turisti che, usciti dal Museo Archeologico, si dirigono verso la reggia di Capodimonte o verso la Tangenziale —:

alla luce delle richiamate e quotidiane attività delinquenziali, quali iniziative specifiche, di concerto con le competenti Autorità locali, il Ministro interrogato intenda adottare per scongiurare il protrarsi di una situazione di insostenibile pericolo per l'intera comunità.

(4-10629)

RISPOSTA. — *L'ordine e la sicurezza pubblica a Napoli sono da tempo oggetto di particolare attenzione da parte del ministero dell'interno e delle forze dell'ordine.*

La recrudescenza criminale di queste ultime settimane, quindi, non ha colto di sorpresa, anche se ha messo a dura prova i dispositivi di prevenzione e di contrasto che si erano gradualmente posti in essere e che vengono costantemente adeguati alla dura e sanguinosa evoluzione dei fatti nella consapevolezza che è sempre possibile fare di più e meglio.

Sono note le misure di breve e medio periodo adottate nel vertice operativo del 9 novembre scorso: intensificazione delle attività di intelligence, prevenzione e contrasto, con particolare riguardo all'aggressione dei beni acquisiti illegalmente e degli ambienti a più alta densità criminale; ulteriore razionalizzazione dell'impiego delle forze di polizia e potenziamento delle loro dotazioni infrastrutturali e tecnologiche.

Di fronte all'incalzare dei fatti, sono stati, inoltre, disposti alcuni specifici interventi immediati.

Per quanto riguarda il controllo del territorio, a partire dal 22 novembre scorso, sono stati attivati altri 51 equipaggi e 155 unità che porteranno complessivamente il reparto prevenzione crimine della Campania a 72 equipaggi e 219 unità. A questi si aggiungeranno 170 militari appartenenti alla compagnia di intervento operativo e ad altri reparti dell'Arma dei Carabinieri.

Per l'aggressione ai patrimoni illeciti, è stato costituito un gruppo investigativo specializzato in indagini patrimoniali, composto da 40 esperti appartenenti alla DIA ed alla questura. Il gruppo ha già riesaminato gli assetti criminali dei sodalizi campani ed ha ripartito il territorio in aree omogenee di intervento per facilitare le attività di indagine e di intelligence.

In materia di dotazioni operative si è provveduto all'assegnazione di 30 nuove autovetture ed al noleggio di altre 20 auto e 20 motociclette; all'integrazione con 350.000 euro delle dotazioni finanziarie per la gestione dei mezzi; alla consegna graduale entro il prossimo mese di 290

personal computer e 150 stampanti; allo stanziamento di fondi ulteriori per il pagamento del lavoro straordinario agli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

Questi recenti interventi vanno a rafforzare i servizi di controllo del territorio, già da tempo rimodulati, secondo una più razionale distribuzione delle risorse interforze ed anche con il coinvolgimento della Polizia Municipale.

Si ricorda che sul territorio napoletano operano 12.960 appartenenti alle Forze di polizia con un rapporto operatore-popolazione che non ha eguali in qualsiasi altra area del Paese.

In sede di prevenzione ha avuto particolare rilievo l'operazione « Alto Impatto » che ha comportato l'impiego straordinario di 1.000 operatori delle forze dell'ordine, 500 dei quali sono poi rimasti definitivamente a Napoli. A loro volta le iniziative di « Alto Impatto » si sono inserite nel contesto dei più vasti interventi di carattere aggiuntivo finanziati con i fondi del PON « Sicurezza per lo Sviluppo nel Mezzogiorno d'Italia ».

Si tratta, in sintesi, di 24 progetti per Napoli e provincia, 8 dei quali già realizzati, 10 in corso di realizzazione, 2 da attivare, 4 in elaborazione. A questi si aggiungeranno altri 8 interventi di sistema, nell'ambito di quelli riservati alle regioni dell'Obiettivo 1.

Risorse notevoli sono state destinate anche all'acquisizione delle tecnologie avanzate, avendo il duplice obiettivo di agevolare il controllo del territorio e di consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane.

Tra le iniziative attuate si segnalano l'interconnessione delle sale operative delle forze di polizia, grazie alla quale si possono localizzare e visualizzare tutte le pattuglie operanti sul territorio, l'installazione, d'intesa con l'amministrazione comunale, nelle zone centrali « a rischio », di apparecchiature di videosorveglianza, collegate alla sala operativa della Questura e la messa in opera di 36 telecamere digitali mobili per il videomonitoraggio di altre zone sensibili soprattutto della città.

La questura, i commissariati e il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, inoltre, hanno stretto una fitta rete di rapporti con i rappresentanti delle categorie imprenditoriali e degli ordini professionali; mentre la Prefettura ha monitorato la relazione di alcuni investimenti pubblici, coordinando a questo fine, specifici gruppi di lavoro.

Ultimamente, esattamente il 10 novembre 2004, è stato sottoscritto un « Contratto per la sicurezza urbana » tra la prefettura ed il comune di Napoli, contratto che prevede la costituzione di « Comitati circoscrizionali per la legalità, la sicurezza e la solidarietà », con il compito di promuovere il monitoraggio del territorio, progetti di riqualificazione urbanistica e programmi appositi per la divulgazione delle leggi nazionali a favore delle vittime dell'estorsione e del racket.

Un progetto specifico è stato riservato ai ragazzi di 7 quartieri particolarmente disagiati: esso prevede l'impegno congiunto della Prefettura, delle amministrazioni locali, dell'autorità giudiziaria, dell'ufficio scolastico regionale e del volontariato.

Purtroppo quello della cosiddetta « malgioventù » è l'aspetto più allarmante dell'emergenza criminalità a Napoli. Le organizzazioni camorristiche, infatti, utilizzano sempre più massicciamente la manovalanza giovanile, facendo leva sulla non punibilità dei minori di quattordici anni, ovvero sulle migliori condizioni previste per i giovani al di sotto dei diciotto anni.

Il fenomeno comprende anche le baby gang che credono di poter violare impunemente le leggi dello Stato e lo fanno con la forza del gruppo, con l'uso del coltello e anche delle armi da fuoco. Per questo motivo il prefetto di Napoli ha emesso il 24 agosto 2004, un'ordinanza che vieta la vendita di armi da taglio.

Nell'ambito delle iniziative di carattere più generale si inserisce anche l'accordo che è stato sottoscritto il 12 novembre con il sindaco di Napoli ed il presidente della regione per la realizzazione della « Cittadel-

la della Polizia »: una grande opera che si realizzerà con la collaborazione di Fintecna, Inail, Monopoli di Stato e Agenzia del Demanio. Questo accordo avrà effetti positivi anche su una istituzione particolarmente cara ai napoletani: la Scuola Militare della Nunziatella, che infatti potrà utilizzare la caserma Bixio, che verrà liberata dal reparto mobile della polizia di Stato.

Come si evince da quanto sopra esposto è stata dispiegata per tempo e si sta via via perfezionando una valida strategia di pre-

venzione e contrasto al crimine organizzato e alle altre forme di illegalità.

Lo Stato dunque a Napoli c'è ed è attivo, come mai prima d'ora in simili circostanze. Il ministero dell'interno e le forze dell'ordine fanno la loro parte e continueranno a farla sino in fondo, collaborando con le autorità e le istituzioni locali sulla linea della sicurezza partecipata.

Il Ministro dell'interno: Beppe Pisanu.